

CONGRESSO INTERNAZIONALE
SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI
Goiânia, 7 novembre 2020

**LA DINAMICA DELL'ABUSO NELLE REALTÀ ECCLESIALI.
IL RUOLO DEL POTERE**

Isabelle Cassarà
Dicastero per i laici, la famiglia e la vita

1. Premessa

Vorrei affrontare il tema che mi è stato affidato oggi, ossia il ruolo del potere nella dinamica dell'abuso nelle realtà ecclesiali, con una specifica chiave di lettura: la prevenzione.

L'analisi che tenterò di approntare si basa sull'esperienza maturata dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita nel servizio presso le associazioni di fedeli, e si svilupperà intorno a quattro argomenti:

1. Il sistema abusivo e le sue regole;
2. Il ruolo e gli ambiti del dovere di vigilanza dell'autorità ecclesiastica;
3. L'importanza dell'istituzionalizzazione delle fondazioni carismatiche;
4. Ed in ultimo, indicherò due criteri di discernimento non negoziabili per la prevenzione di sistemi abusivi.

Penso che sia doveroso premettere che, da quando sono venuti alla luce i primi scandali sessuali che hanno visto coinvolti membri del clero, religiosi e consacrati, l'impegno della Chiesa universale e locale nella lotta agli abusi è

significativamente cresciuto. Dimostrazioni evidenti di tale impegno sono, da una parte, la pretesa irrinunciabile a un atteggiamento più rigoroso e trasparente nel modo di affrontare i casi di abusi e, dall'altra, l'implementazione di norme più severe e di strumenti giuridici più efficaci, affinché questi crimini siano adeguatamente perseguiti a norma di legge e venga fatta giustizia nei confronti delle vittime¹.

Vorrei menzionare solo alcuni di questi strumenti predisposti dalla Chiesa: il primo, è il documento *De Delictis gravioribus*, firmato nel 2001 dall'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Card. Joseph Ratzinger, e approvato da Giovanni Paolo II con il *Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001). Mediante questo documento veniva inserito nell'elenco dei "*delicta graviora*", ossia i delitti più gravi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti, il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età, e venivano altresì determinate le norme processuali speciali per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche. Anche il giudizio sul crimine dell'abuso sessuale su minore, dunque, passava alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, mentre veniva riconfermata l'autorità dei Vescovi sull'indagine preliminare, già sancita dal can. 1717 del Codice di Diritto Canonico. Un aggiornamento di tali disposizioni, nel 2010, per mano dello stesso Ratzinger, ormai salito al soglio papale come Benedetto XVI, prolungò i termini di prescrizione nei casi di abusi sui minori e inserì, tra i *delicta graviora*, la fattispecie comprendente l'acquisizione, la detenzione o la divulgazione, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori di anni quattordici.

¹ Per un approfondimento cfr. PHILIP MILLIGAN, *Gli abusi sessuali: come la Chiesa risponde*, in: <http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/Incontro%20Associazioni%20e%20Movimenti%2013%20giu2019/8.%20Conference%20Dr.%20PhMilligan%20ENG.pdf>

Un ulteriore intervento del Magistero pontificio di grande importanza da un punto di vista normativo, è la lettera apostolica di Papa Francesco, in forma di *Motu proprio*, *Vos estis lux mundi*, del 7 maggio 2019, che regola le procedure da adottare a livello universale per prevenire e contrastare il crimine dell'abuso in tutte le sue forme. Un merito importante della *Vos estis* è stato senza dubbio quello di aver ampliato il significato di “persona vulnerabile”, definita: «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa»². Questa definizione inserisce l'abuso di potere e di coscienza nell'ambito di applicazione delle norme.

Unitamente agli strumenti giuridici, la Chiesa ha provveduto a promuovere azioni concrete per il coinvolgimento di tutta la compagine ecclesiale nella lotta agli abusi. Il 3 maggio 2011, nell'intento di rendere universale l'impegno per la protezione dei minori, la Congregazione per la Dottrina della Fede scrisse a tutte le Conferenze Episcopali fornendo istruzioni precise agli ordinari diocesani per la preparazione di linee guida per il trattamento dei casi di abuso. Le stesse motivazioni che portarono alla pubblicazione di questo documento, indussero anche il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita a chiedere, a partire dal maggio del 2018, a tutte le associazioni internazionali di fedeli, la stesura di procedure da attuare in caso di abusi e la predisposizione di strumenti per l'accompagnamento, l'ascolto e la guarigione delle vittime, richiedendo al contempo la realizzazione di un adeguato iter formativo di chi è coinvolto nell'educazione e nell'assistenza di minori e di persone vulnerabili. Queste due iniziative sono state determinanti, poiché hanno comportato la nascita di uffici

² cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di Motuproprio *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, art. 1, § 2, b.

ad hoc in numerose Diocesi e l'istituzione di protocolli di azione in quasi tutte le associazioni di fedeli di diritto pontificio.

Infine, non possiamo non menzionare l'istituzione della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, un organo consultivo fortemente voluto da Papa Francesco, per promuovere con metodo ed efficacia la tutela dell'infanzia in tutta la Chiesa cattolica.

Nel considerare questi strumenti, bisogna riconoscere che l'assetto normativo e istituzionale non lascia certamente più spazio agli insabbiamenti e alle coperture attuati in passato da alcuni uomini e donne di Chiesa. I provvedimenti che si sono susseguiti negli ultimi decenni, consegnano indicazioni operative precise sulle competenze dell'autorità ecclesiastica a tutti i livelli, sulla trattazione delle segnalazioni, sulle procedure canoniche e sui rapporti con le autorità civili, sull'assunzione degli adeguati provvedimenti e sull'accompagnamento delle vittime.

Tutto ciò non consegna, tuttavia, la risposta a un'altra domanda che urge nel cuore dei fedeli: "Come è potuto succedere?" Come è possibile che sacerdoti, fondatori di comunità religiose, di movimenti ecclesiali e di associazioni di fedeli, responsabili di nuove forme di vita consacrata, accompagnatori spirituali e consacrati, scelti da Dio per portare le anime alla salvezza, siano stati capaci di commettere delitti tanto mostruosi? Come è potuto succedere? L'impegno per la prevenzione passa per la risposta a questa domanda cruciale! Solo un'onesta e umile presa di coscienza delle cause e delle implicazioni di questa crisi, potrà favorire la riduzione dei fallimenti in avvenire.

2. La dinamica dell'abuso

Sua Eccellenza Mons. José Rodríguez Carballo, Segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, durante l'anno dedicato alla vita consacrata indetto da Papa Francesco tra il 2015 e il 2016, rivelava che dal 2008 al 2013 erano stati commissariati 39 istituti, ed altri 132 erano stati posti sotto Visita apostolica; nello stesso periodo erano stati messi sotto inchiesta 15 fondatori, tutti a causa di varie forme di abuso nel governo e nell'amministrazione delle realtà ecclesiali da essi fondate. Un anno più tardi, nel 2017, P. Hans Zollner, membro della Pontificia commissione per la protezione dei minori e Presidente del *Centre for Child Protection*, constatava che le nuove fondazioni ecclesiali poste sotto commissariamento dalla Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e dall'allora Pontificio Consiglio per i Laici (oggi: Dicastero per i laici, la famiglia e la vita), a causa di scandali sessuali, erano 15. L'impressionante quantità di casi emersi e l'estensione del fenomeno, dimostra chiaramente che il problema degli abusi nella Chiesa non può essere ricondotto semplicemente alla presenza di alcune "mele marce", ma è piuttosto il segnale di un sistema malato, di un terreno da bonificare. «È vero – afferma il rev. Alessandro Manenti –, la singola mela marcia esisterà sempre, ma non si può dimenticare che qualunque sistema/organizzazione, quando vive un momento di crisi o quando si impongono importanti passaggi evolutivi, si ritrova "fortunatamente" ad avere qualche "paziente designato" che segnala la necessità di un riesame degli stili e dei procedimenti istituzionali»³.

³ H. ZOLLNER, A. DEDATO, A. MANENTI, G. UGOLINI, G. BERNARDINI, *Abusi sessuali nella Chiesa? Meglio prevenire*, Milano 2017, p.55.

Di fatto, nel considerare i casi di abuso di competenza dei suddetti Dicasteri della Curia Romana risultò palese che la causa della grave crisi che stavano vivendo le realtà ecclesiali coinvolte, non era rintracciabile nella sola trasgressione di un singolo, ma era qualcosa di più profondo e di strutturale: ci si rese conto dell'esistenza di una *dinamica specifica dell'abuso*, un vero e proprio sistema di vita con regole precise, che rivelò in modo inequivocabile che l'abuso sessuale era stato favorito e coperto da una lunga successione di altri abusi di potere e di coscienza. Parlando di tale dinamica, P. Amedeo Cencini afferma: «l'abuso (...) appartiene [sempre] a un processo di corruzione e trasformazione dell'autorità legittima in una dinamica perversa di potere, supremazia, dominio, di possesso nei confronti di una o più persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità esistenziale e di dipendenza. Ogni abuso avviene sempre all'interno di una relazione di fiducia che si è consolidata nel tempo. (...) Non accade mai per caso, (...) ma viene da lontano ed è preparato e preceduto da un insieme di atti e di scelte che l'abusante mette in atto nella propria vita per condizionare, influenzare, controllare e rendere sempre più indifesa la vittima prescelta»⁴.

L'abuso sessuale si manifestava, dunque, come l'esito di un gioco di potere meticolosamente eretto a *sistema*, e purtroppo nella maggior parte dei casi mantenuto e fomentato da prassi associative e da norme approvate in statuti, regole e costituzioni.

Penso, dunque, che la risposta alla nostra domanda iniziale “come sia potuto accadere?” possa essere rinvenuta nel “potere” e in un certo modo di concepire ed esercitare l'autorità.

⁴ AMEDEO CENCINI, ANNA DEODATO, GOTTFRIED UGOLINI, “Abusi nella Chiesa, un problema di tutti. Oltre una lettura difensiva o riduttiva” in: *La rivista del clero italiano*, 2019 - 4, pp. 254-255.

P. Dymass de Lassus, riprendendo le tesi di Jacques Poujol, individua quali fonti principali dell'abuso, due fattori: una *personalità manipolatrice*, solitamente di chi ha il compito di guida, e un *sistema abusivo*, che appartiene alla struttura stessa e alle regole e alle consuetudini del gruppo. I due elementi possono coniugarsi, in alcuni casi sono l'uno conseguenza dell'altro, ma non sempre sono compresenti. L'esperienza ha mostrato che quando la struttura istituzionale del gruppo non soffre di elementi abusivi è meno probabile che una personalità manipolatrice trovi il terreno fertile per esprimere la propria devianza. Al contrario, un sistema abusivo, che ha al suo interno meccanismi e prassi devianti, porta fatalmente a gravi abusi di potere da parte di coloro che sono chiamati alla guida delle anime o al governo dell'ente⁵.

3. Caratteristiche del sistema abusivo

Gli aspetti che caratterizzano questo sistema sono la *manipolazione delle coscienze*, da una parte, – che viene conseguita attraverso la violazione dell'intimità della persona e l'instaurazione di rapporti di soggezione totale – e la *riorganizzazione della vita individuale e comunitaria* affinché tutto, assolutamente tutto, venga ricondotto e affidato a chi riveste l'autorità.

Questo sistema, evidentemente, ha effetti devastanti sulla libertà della persona. Anna Deodato, psicologa e membro del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana, che svolge un servizio di ascolto e di accompagnamento delle vittime, asserisce: «la manipolazione porta la vittima all'isolamento creando una barriera tra lei e il mondo, per cui colui che abusa prende un posto centrale nella vita della vittima. Questo apparato di

⁵ Cfr. DYSMASS DE LASSUS, *Risques et dérives de la vie religieuse*, Parigi 2020, pp. 50-51.

manipolazione, tanto subdolo quanto efficace, spinge la persona a fidarsi unicamente di “uno”»⁶, a consegnarsi completamente in una relazione che diviene progressivamente, attraverso calcolati abusi di potere e di coscienza, una gabbia da cui è impossibile uscire: le vittime sono condizionate a tal punto da divenire incapaci di reagire e di assumere qualsiasi decisione autonomamente.

Per comprendere sino a che punto sia difficile risanare questo genere di sistema, credo sia rivelante quanto emerso dall’esperienza fatta dal Pontificio Consiglio per i Laici, nel far fronte a uno scandalo sessuale che ha travolto una Comunità ecclesiale di diritto pontificio e che mostra evidenti congruenze con la maggior parte dei casi che hanno visto coinvolte varie realtà religiose e fondazioni carismatiche. Nel caso specifico gli abusi sessuali, perpetrati per mano del fondatore a danno di un gran numero di donne membri della Comunità, portarono alla luce una triste verità su una lunga catena di molteplici tipi di abuso, di cui quello sul corpo era solo l’esito più drammatico. L’abuso, come un virus, era penetrato capillarmente in ogni aspetto della vita associativa e comunitaria, tanto che non fu sufficiente estirpare la radice del male, estromettendo il fondatore, ma fu necessario risanare tutta la struttura della comunità e ricostruire l’identità stessa dei suoi membri, indebolita e, in alcuni casi, frantumata da una sottomissione che riguardava tutte le sfere della persona: affettiva, psicologica, spirituale e della coscienza. Le aree più colpite dal virus erano due:

- *l’area relazionale*, dove emergevano sintomi problematici nella vita fraterna e comunitaria, quali incapacità a instaurare relazioni sincere e trasparenti, attitudine generalizzata alla menzogna o a nascondere la verità,

⁶ H. ZOLLNER, A. DEDATO, A. MANENTI, G. UGOLINI, G. BERNARDINI, *Abusi sessuali nella Chiesa? Meglio prevenire*, Milano 2017, p.42.

sfiducia reciproca, mancanza di rispetto, giochi di alleanze, interpretazioni soggettive dei comportamenti altrui e tendenza perenne al sospetto.

- *E l'area della gestione dell'autorità*, dove emergeva un diffuso pregiudizio nei confronti dell'autorità, che provocava atteggiamenti di distanza, di timore o contrapposizione ostinata verso chiunque avesse responsabilità di governo. D'altra parte, chi era chiamato a ruoli direttivi nell'associazione non era in grado di uscire dagli schemi imposti dal sistema, confondendo il servizio d'autorità con l'esercizio del potere. Di fatto, estromesso l'abusatore, il sistema aveva indotto le stesse vittime a riprodurre l'autoritarismo subito: il plagio le aveva segnate a tal punto da non essere in grado di agire diversamente.

Alla luce di quanto constatato, è chiaro che risulta molto difficile, se non impossibile, che un sistema abusivo venga risanato senza un intervento esterno.

4. Il dovere di vigilanza dell'autorità ecclesiastica

La presa di coscienza di questa difficoltà, ha suscitato una seria riflessione sul concetto di vigilanza nella Chiesa, promuovendo, anche, un'evoluzione nel modo di esercitare tale dovere, stabilito dal Diritto⁷.

Il confronto con la realtà ha mostrato le debolezze e i rischi di dinamiche all'interno della vita comunitaria che erano considerate fino a poco tempo fa

⁷ Il diritto sancisce chiaramente il dovere di vigilanza nella Chiesa e precisa le autorità competenti per esercitarla. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha giurisdizione su tutte le associazioni di fedeli (figura canonica in cui rientrano i Movimenti ecclesiali e le Nuove Comunità), sulle quali gli spetta il discernimento sulla genuinità dei carismi fondativi e sul loro ordinato uso (*Lumen gentium*, n. 12 b), il riconoscimento e l'approvazione degli statuti e, precisa il Codice di Diritto Canonico, il dovere di vigilare affinché in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (can. 305 CIC); inoltre il Dicastero è chiamato a vigilare affinché le associazioni da esso riconosciute vengano governate a norma degli statuti approvati e in comunione con i pastori e il Papa.

insospettabili. Fondazioni carismatiche genuine e realtà ecclesiali impegnate mirabilmente in fini evangelici hanno conosciuto crisi profonde a causa della predisposizione di norme, prassi e disposizioni, elaborate al fine di promuovere la crescita spirituale delle persone e la salvaguardia dell'unità nelle Comunità, che hanno rivelato, invece, gravi disfunzioni, traducendosi in veri e propri abusi di potere e di coscienza.

Per questo la vigilanza esercitata nei confronti di Movimenti ecclesiali, Comunità e aggregazioni di fedeli non può limitarsi a un accompagnamento passivo, finalizzato esclusivamente alla tutela del carisma da cui traggono vita e alla fedeltà al fine ecclesiale per il quale sono state fondate, ma deve esplicitarsi anche in un'attenzione costante sui mezzi, le norme, gli stili di governo, le consuetudini nella vita comunitaria e nella gestione dell'autorità, e deve implicare anche il grave dovere di intervenire tempestivamente, qualora vengano individuati elementi di corruzione nel sistema o l'uso di strumenti abusivi. È chiaro, dunque, che per una prevenzione veramente efficace, una particolare vigilanza va perseguita nel processo di discernimento iniziale di un carisma e lungo tutto il processo di revisione degli statuti ai fini dell'approvazione canonica, giacché la migliore garanzia di non incorrere in rischi di devianze è – unitamente a un'appropriata formazione permanente – l'instaurazione di norme adeguate.

5. Istituzionalizzazione dei carismi

A tal proposito mi preme fare riferimento a un tema che ha un'attinenza non trascurabile con il nostro argomento: si tratta dell'istituzionalizzazione dei carismi.

Ogni Movimento e Comunità nella Chiesa nascono privi di strutture giuridiche, ma arriva un momento in cui una certa istituzionalizzazione diviene indispensabile per il futuro stesso dell'ente. L'allora Card. Joseph Ratzinger, in dialogo con i partecipanti al Seminario per Vescovi sui Movimenti ecclesiali organizzato dal Pontificio Consiglio per i Laici nel giugno del 1999, affermava che l'istituzionalizzazione delle realtà ecclesiali è una tappa necessaria per canalizzare le forze, conseguire un effetto più ordinato e promuovere la piena partecipazione dei membri nell'insieme della vita della Chiesa, della parrocchia e nella Diocesi⁸. Allo stesso modo la Congregazione per la Dottrina della Fede, nella recente Lettera *Iuvenescit Ecclesia*, affrontando la relazione tra doni gerarchici e doni carismatici nella Chiesa, afferma che alla presenza di un "carisma fondazionale", che è all'origine di ogni Movimento, è necessario un riconoscimento specifico, affinché la ricchezza di tale carisma si possa articolare adeguatamente nella comunione ecclesiale e possa perpetuarsi nel tempo.⁹ Il decisivo compito di discernimento e di riconoscimento di queste realtà, che include dare una configurazione istituzionale stabile attraverso una certa regolamentazione della vita associativa, spetta all'autorità ecclesiastica, ed è un servizio doveroso. Certamente, questa istituzionalizzazione o, potremmo anche dire, questa strutturazione non è sempre facile. Anzi, è sempre un momento critico, in cui si corrono due pericoli contrapposti: da una parte si rischia di mortificare, o ingabbiare il carisma in schemi troppo rigidi, dall'altra si rischia di non provvedere a un corretto inserimento del carisma nella Chiesa, cosa che porterebbe le realtà carismatiche a vivere parallelamente alla vita ecclesiale¹⁰. Per

⁸ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, *I Movimenti ecclesiali nella sollecitudine pastorale dei vescovi*, Vaticano 2000, pp. 228-229.

⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Iuvenescit Ecclesia*, 15 maggio 2016, n. 17.

¹⁰ Cfr. LUIS NAVARRO, *Nuovi Movimenti ecclesiali: natura dei carismi, questioni giuridiche e limiti*, in: C. FUSCO, P. DE ROSA, E SCOMAZZON (a cura di), *Carisma e istituzione in Movimenti e Comunità ecclesiali*, Vaticano 2014, pp. 45-63.

evitare di incorrere in una di queste derive, la Lettera *Iuvenescit Ecclesia* raccomanda che nel processo di discernimento e istituzionalizzazione delle realtà carismatiche siano tenuti in debita considerazione due elementi fondamentali: il rispetto dell'originalità di un carisma, dono dello Spirito, e il rispetto dei principi fondamentali del diritto, frutto dell'esperienza e della saggezza della tradizione ecclesiale.

Nel configurare istituzionalmente le fondazioni ecclesiali, l'autorità ecclesiastica ha dunque il dovere di avere cura della peculiarità dei carismi e, al contempo, di garantire il loro retto esercizio nella Chiesa, stabilendo regole precise. Non si tratta di limitare l'azione dello Spirito, ma di dare orientamenti certi sui mezzi, sugli strumenti e sulle prassi con i quali i carismi devono essere esercitati. Non possiamo dimenticare, infatti, che nonostante i carismi abbiano origine divina, non autorizzano mai a sottrarsi all'obbedienza verso la gerarchia ecclesiastica e non conferiscono a chi li riceve il diritto a un ministero autonomo¹¹.

A tal riguardo è interessante quanto afferma P. de Lassus, nella sua lucida analisi sui rischi della vita religiosa. Egli considera che le differenti tradizioni della vita religiosa che hanno tenuto attraverso i secoli, sono quelle che hanno fondato la propria vita su Regole e Costituzioni e che, dopo qualche decennio di esperienza, hanno saputo rinnovarle e revisionarle alla luce dei rischi rivelati da alcune disposizioni, senza tuttavia mai abbandonarle. Al contrario, le realtà aggregative che hanno bandito la legge in nome della libertà dello Spirito, e a discapito dei principi del diritto, hanno conosciuto gravi fallimenti. L'intenzione di queste ultime, era certamente buona: ridare il primato allo Spirito e vivere con slancio rinnovato la parola del Vangelo. Tuttavia, laddove la legge è stata

¹¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Iuvenescit Ecclesia*, 15 maggio 2016, n. 7.

rigettata, solitamente si è ripresentata furtivamente sotto forma di autorità onnipotente di chi si è reso interprete e voce dello Spirito¹². «L’istituzione rappresenta [in definitiva] il necessario “contro-potere” che evita a un altro potere la tentazione di uscire dal suo ambito legittimo»¹³.

6. Criteri di vigilanza

Ciò considerato, è bene dunque chiedersi: quali sono questi elementi di corruzione che potrebbero insinuarsi nelle realtà ecclesiali e provocare varie forme di abuso? E, dunque, quali gli elementi su cui è bene che l’autorità ecclesiastica vigili per non incorrere in comportamenti abusivi?

Se è vero che esiste una *dinamica dell’abuso* e che questa si esplicita in un sistema finalizzato alla sottomissione della volontà dell’altro e alla manipolazione delle coscienze personali, allora è chiaro che i criteri di discernimento non negoziabili sono principalmente due: il rispetto della libertà individuale integrale della persona e la tutela dello spazio sacro della coscienza.

6.1 Il rispetto della libertà individuale

Nessun fine, seppur lodevole, può giustificare la predisposizione di strumenti e prassi che potrebbero ledere, in qualsiasi modo, la dignità personale o il diritto di autodeterminazione. L’adesione a un carisma e l’ammissione in una realtà ecclesiale è la risposta libera e volontaria a una chiamata divina, e tale adesione non annulla mai la libertà personale e, di conseguenza, la responsabilità

¹² Cfr. DYSMASS DE LASSUS, *Risques et dérives de la vie religieuse*, Parigi 2020, p. 30

¹³ DYSMASS DE LASSUS, *Ibid.*, p. 82 [Nostra traduzione]

individuale. Laddove non si promuove la responsabilità personale, non si contribuisce alla salvezza delle anime, poiché l'uomo – insegna la Chiesa – può volgersi al bene solo nella libertà.¹⁴

La libertà dei fedeli si esprime in vari ambiti, molti dei quali garantiti dal Diritto canonico. Un primo ambito di esercizio della propria libertà riguarda la scelta dello stato di vita. Il can 219 del CIC stabilisce che nessuno può imporre ad alcuno l'accettazione a una scelta di un determinato stato di vita, poiché questo diritto attiene unicamente alla libertà di decisione personale. Lo stesso si verifica nell'accesso ai sacramenti e nella scelta del confessore e del direttore spirituale. A tal proposito, il can. 630 CIC garantisce ai religiosi libertà riguardo alla direzione della coscienza, deliberando che «I superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza». La stessa insistenza sulla libertà interiore la ritroviamo nei riguardi dei seminaristi, laddove il Codice dispone che ogni seminarista «abbia la sua guida spirituale, scelta liberamente, a cui aprire con fiducia la propria coscienza» (can. 246 § 4), il che implica anche la garanzia di libertà di decisione nell'apertura dell'animo. Queste norme, stabilite per i religiosi e per i candidati al sacerdozio, muovono le mosse da principi giuridici tradizionali che sono senza dubbio applicabili a tutto il Popolo di Dio.

6.2 *La tutela dello spazio della coscienza*

Anche per ciò che concerne la tutela dello spazio della coscienza il Diritto è molto chiaro. Il Codice di Diritto Canonico dispone: «Non è lecito ad alcuno

¹⁴ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, n. 17.

ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità» (can. 220). La difesa dell'intimità sancita da questo canone, da una parte, determina il divieto di imporre a chiunque l'apertura dell'animo e la condivisione della propria intimità, dall'altra, obbliga seriamente al segreto tutti coloro che vengono a conoscenza di aspetti e questioni che fanno parte dell'ambito della coscienza di un fratello.

Dall'imposizione di questo vincolo si deduce chiaramente che non è accettabile obbligare, tramite norme e regolamenti, l'apertura della coscienza ad alcuno, né tanto meno risulta ammissibile mettere in comune quanto accolto in confidenza, per un malinteso senso di comunione. Purtroppo dobbiamo constatare che in non poche realtà ecclesiali la normativa ha facilitato varie forme di invasione della coscienza e dell'intimità dell'altro, innescando in vari casi abusi con esiti molto gravi a vari livelli, soprattutto laddove viene regolamentata la manifestazione della coscienza ai superiori.

Per questo la Chiesa ha sempre promosso una netta distinzione tra foro interno e foro esterno, tra ambito della coscienza e ambito di governo. Proprio la commistione di questi ambiti, infatti, risulta essere una delle caratteristiche principali di un sistema abusivo, giacché implica la riorganizzazione della vita delle persone affinché tutti gli aspetti della vita esteriore e interiore vengano consegnati nelle mani di chi ha il compito di governare.

A tal riguardo, il diritto provvede a distinguere esplicitamente le funzioni dei Superiori, esercitate nell'ambito del governo, dalle funzioni del direttore e dell'accompagnatore spirituale, esercitate nell'ambito della coscienza. Il can. 630 CIC, protegge la coscienza dei religiosi sancendo che «i superiori non ascoltino le confessioni dei propri sudditi (...) e i religiosi si rivolgano con fiducia ai superiori, ai quali possono palesare l'animo proprio con spontanea libertà. È però

vietato ai superiori indurli in qualunque modo a manifestare la propria coscienza». E riguardo ai seminaristi, a testimonianza del particolare riguardo riservato alla netta separazione tra foro esterno e ambito della coscienza, il can. 240 § 2 dispone che «nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini o la loro dimissione dal seminario, non può mai essere richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori».

Il principio che ha ispirato l'emanazione di queste norme è chiaro: non si può governare sulla base di ciò che viene rivelato nell'ambito della manifestazione della coscienza, che è, insegna la Chiesa, «il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità»¹⁵ e nel quale, pertanto, nessuno può entrare.

A questo proposito, è interessante considerare che la Cellula per le derive settarie in seno alla Chiesa cattolica della Conferenza Episcopale Francese, in un dossier presentato nel 2019, citi, tra le deviazioni settarie individuate in gruppi cattolici, anche la commistione tra foro interno e foro esterno. La nota precisa che la confusione dei fori, che induce a mettere tutte le redini nelle sole mani del responsabile, rischia di privare la persona che si confida del benché minimo spazio di fiducia serena e gratuita. Al contrario, la separazione delle responsabilità e dei servizi assicura un esercizio leale del governo e la crescita sana delle persone¹⁶.

In relazione a tale argomento P. Amedeo Cencini, rivolgendosi ai Movimenti ecclesiali e alle nuove Comunità, durante il III Congresso mondiale organizzato dall'allora Pontificio Consiglio per i Laici nel novembre del 2014, avvertiva: «Attenzione a tutte quelle forme più "economiche" e redditizie (...), come per

¹⁵ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, n. 16.

¹⁶ <https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/DP-Derives-sectaires-2019.pdf>.

esempio le cosiddette relazioni mensili, su un format valido e uguale per tutti, in cui ognuno è invitato a fare una sorta di resoconto personale periodico della propria vita. Spesso in questi resoconti morali-spirituali non è delimitato correttamente l'oggetto della relazione, che in molti casi ha rischiato di diventare come una confessione, da consegnare ai superiori. Può accadere, tra l'altro, com'è di fatto successo, che tali relazioni scritte circolino poi tra i superiori (...). È evidente che queste procedure non sono accettabili»¹⁷, e sono da considerarsi a tutti gli effetti dei gravi abusi di potere da parte dei superiori.

Credo sia interessante menzionare anche il Decreto *Quemadmodum omnium rerum*, pubblicato il 17 dicembre 1890 dall'allora Congregazione dei Vescovi e Regolari, sotto il pontificato di Leone XIII, che dettava alcune norme relative alla manifestazione intima della coscienza. Il Decreto si configurava come una reazione forte della Chiesa dinanzi a gravi abusi di potere che si erano verificati in alcuni istituti religiosi a causa di regole e prassi comunitarie che, nonostante fossero state disposte per promuovere il bene dei membri, erano divenute causa di atteggiamenti importuni, occasioni di violazione dell'intimità dell'altro, intromissioni indebite nella coscienza o strumenti di controllo sulle coscienze.

Il Decreto si riferiva, nello specifico, ad alcune disposizioni che avevano imposto ai religiosi la manifestazione della coscienza ai superiori, consentendo all'arbitrio dei medesimi ampio raggio di manovra in questioni attinenti al foro interno ed erano finite per convertirsi in veri e propri abusi di potere e di coscienza. Per questo la Chiesa, nell'esercizio del suo dovere di discernimento e di vigilanza, aveva sentito l'urgenza di intervenire per ordinare l'abrogazione perentoria di tutte le disposizioni contenute nelle Costituzioni, Direttori o

¹⁷ A. CENCINI, "L'arte dell'accompagnamento nella formazione", in: *La gioia del Vangelo: una gioia missionaria*, Vaticano 2015, p. 209-210.

Manuali che regolavano, in qualunque modo, la manifestazione intima della coscienza; proibiva rigorosamente ai superiori di qualunque grado di indurre i propri sudditi, direttamente o indirettamente, alla manifestazione della propria coscienza; ammoniva i superiori affinché non fosse negato ai religiosi il Confessore straordinario, e vietava agli stessi superiori di indagare sulle ragioni della richiesta¹⁸.

Alla luce di quanto considerato, sembra chiaro che l'autorità ecclesiastica abbia il dovere di vigilare affinché non vengano predisposte pratiche che impongono la manifestazione della coscienza e facilitano la commistione tra ambito di governo e ambito della coscienza, già debitamente interdette dal Diritto, ma purtroppo ancora ammesse e promosse in non poche Comunità ecclesiali. Proprio queste forme di violazione della libertà e dell'interiorità della persona sono state *l'humus* sul quale sono proliferate varie forme di abuso, non ultimo quello sessuale.

In definitiva, ritengo che il criterio da seguire quando si dispongono norme e prassi della vita associativa e comunitaria sia il primato della persona: se il fine di ogni norma, di ogni consuetudine e prassi comune si volge al bene della persona e alla tutela dei diritti individuali, piuttosto che agli interessi dell'istituzione e dei suoi superiori, si eviteranno più facilmente devianze pericolose.

¹⁸ Cfr. CONGREGAZIONE DEI VESCOVI E REGOLARI, Decreto *Quemadmodum omnium rerum*, 17 dicembre 1890: ASS 23 (1890-1891) 505-508.

7. Conclusioni

Al termine della nostra analisi, penso che abbiamo potuto dare al fenomeno degli abusi nella Chiesa una spiegazione, almeno da un punto di vista “del sistema”. Tuttavia, come ha fatto notare il Santo Padre al termine del Summit su “La protezione dei minori nella Chiesa”, che ha avuto luogo in Vaticano nel febbraio del 2019, le sole spiegazioni empiriche non sono sufficienti, poiché non sanno darci una *significazione* di quanto è accaduto. «E noi – afferma il Papa – abbiamo bisogno di *spiegazioni* e di *significazioni*. Le spiegazioni ci aiuteranno molto in ambito operativo, ma ci lasceranno a metà strada. Quale sarebbe, dunque, la “significazione” esistenziale di questo fenomeno criminale?»¹⁹ La risposta che consegna Papa Francesco appare tanto semplice quanto spaventosa: non è altro che la manifestazione del male! «Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l’innocenza dei bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti (...). Umilmente e coraggiosamente dobbiamo riconoscere che siamo di fronte al mistero del male, che si accanisce contro i più deboli perché sono immagine di Gesù»²⁰. Senza tenere presente tale dimensione non saremo in grado di adottare vere soluzioni.

È per questo motivo che, unitamente a tutti gli sforzi messi in atto istituzionalmente e giuridicamente, è necessario che tutti noi, in quanto battezzati e membra del Corpo di Cristo, assumiamo anche le dovute misure spirituali e aderiamo a quella trasformazione ecclesiale e sociale di cui la Chiesa ha bisogno, che esige anzitutto una conversione personale e comunitaria che ci porti alla

¹⁹ FRANCESCO, Discorso al termine dell’incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, Vaticano, 21-24 febbraio 2019.

²⁰ *Ibidem*.

presenza di Dio e ci faccia scorgere, nel volto dei più piccoli e dei più vulnerabili, il volto di Cristo²¹.

Grazie per l'ascolto.



²¹ Cfr. FRANCESCO, Lettera al popolo di Dio, 20 agosto 2018, n. 2.